



ALLEGATO B alla Dgr n. 1145 del 05 luglio 2013

Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10 co.2 e 18 co.4 della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

E' istituito l'organismo tecnico consultivo, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle strutture regionali assegnatarie delle funzioni connesse all'attuazione della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Nomina e durata

L'organismo tecnico consultivo è nominato dalla Giunta Regionale e svolge i suoi compiti nell'ambito del programma biennale assegnato dal Segretario regionale per la Sanità.

Composizione

- n. 1 Presidente nominato dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei dipendenti del SSR o Regione;
- n. 4 componenti per l'area sanitaria e socio-sanitaria, individuati dalla Giunta Regionale tra esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi.

Compiti

L'organismo tecnico consultivo svolge i seguenti compiti, nell'ambito degli obiettivi annuali assegnati dal Segretario regionale per la Sanità, su proposta delle strutture regionali competenti:

- individuazione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali (ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22);
- individuazione dei requisiti di qualificazione professionale e qualitativa per l'accreditamento istituzionale (ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22);
- revisione e monitoraggio dell'applicazione dei requisiti citati;
- individuazione e revisione degli indicatori di verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dalle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali (ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22);
- analisi di particolari proposte di prescrizione quale esito delle verifiche condotte dalle Aziende Ulss;
- monitoraggio sull'adeguamento delle strutture alle prescrizioni.

Funzionamento

Le attività dell'organismo tecnico consultivo sono promosse dalle strutture regionali della Segreteria regionale per la Sanità assegnatarie delle funzioni connesse all'attuazione della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, che formulano una proposta di obiettivi operativi annuali approvata dal Segretario regionale per la Sanità.

Gli esperti dell'organismo tecnico consultivo nominati nell'ambito del SSN garantiscono la presenza agli incontri in trattamento di missione.